

**All'ATP di Pistoia presso
U.S.R. della Toscana**
Settore Scuola Secondaria
– Via Mabeffini, 9
51100 PISTOIA
Email : usp.pt@istruzione.it
PEC : usppt@postacert.istruzione.it

Al MIUR – Ufficio del Ministro
Direzione Informatizzazione
Viale Trastevere, 76/a,
00153 Roma

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della provincia di Avellino, REGIONE Campania nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

La sottoscritta Laura Cozza nata a Frigento (Prov AV) il 15/05/1966 r

T

abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A042 (Informatica), assunta per la scuola secondaria di secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 06/10/2015, attualmente in servizio presso l'ITI "Fedi/Fermi" di Pistoia (fase B assunta con decorrenza giuridica 1/9/2015)

1) Con ordinanza n. 241 dell'8 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

2) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *"Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8: "I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*

3) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza".*

avendo presentato all'Ambito Territoriale di Pistoia documentata domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale nella fase C per l'a.s.2016/2017, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso.

4) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e delle province come riportato nell'allegata domanda validata dall'Amministrazione.

5) L'istante ha partecipato al movimento dei trasferimenti nella cosiddetta "fase C" (assunta il 1/9/2015) di cui all'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016 nell'ordine delle operazioni stabilito dall'allegato 1 al predetto CCNI (l'art. 6, comma 1 del predetto CCNI stabilisce che "Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi", appunto denominate A, B, C e D), con punti 57 (cinquantasette) e con punti 6 (sei) aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento (Grottaminarda), come riportato nella domanda di trasferimento validata dall'Amministrazione.

6) L'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicate sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli e sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Avellino dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 13/08/2016, attribuiscono la sottoscritta alla seguente destinazione: CAMPANIA Ambito 0013 (Napoli), come da comunicazione allegata

considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e dal bollettino della ATP di Avellino per la classe di concorso sopra indicata di interesse della sottoscritta si evince che non è stata assegnata la cattedra disponibile presso il liceo di Sant'Angelo dei Lombardi (AVPC014021), CAMPANIA ambito 0003, posto presente nell'O.D pubblicato dall'A.T.P. di Avellino in data 16 giugno 2016 e confermato nell'O.D del 09 luglio 2016 in seguito alla fase A della mobilità

12) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del CCNI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

7) avverso i provvedimenti di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicati sul sito dell' Ambito Territoriale Provinciale di Napoli e sul sito dell' Ambito Territoriale Provinciale di Avellino dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 13/08/2016, in cui si evince che l'istante non ha ottenuto il trasferimento per l'Ambito Territoriale 0003 di Avellino

CHIEDE

la rettifica del provvedimento con l'assegnazione nell'ambito della Provincia di Avellino Regione Campania, in particolare sul posto non assegnato dell'ambito Campania 0003 di Avellino nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, la sottoscritta sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Grottaminarda 26 agosto 2016

Firma
Laura Cozza


(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).